

Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo 2010 – Pres. Frallicciardi – Rel. Celentano – Pastificio Carmine Russo S.p.a., Reclamante – Fallimento Pastificio Carmine Russo S.p.a., Resistente.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa – Revoca degli amministratori di società – Effetti e contenuto del provvedimento – Reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Ufficio territorialmente competente per l'iscrizione – Sede effettiva.

Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Pluralità di sedi – Sede effettiva – Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese – Non opponibilità a terzi.

Fallimento – Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Condanna alle spese di giudizio – Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali.

La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante – compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale – possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata)

La società che sia soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, va iscritta presso quello tenuto dall'ufficio territorialmente competente in relazione alla sua effettiva sede, che la legge identifica con l'effettiva sede principale dell'impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola distinta dalle sue eventuali sedi secondarie. (gc) (riproduzione riservata)

La società che sia soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese deve indicare quale sia la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale e quali sono le sue sedi secondarie. A tal proposito, per i principi che regolano l'efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede (principale) sia diversa da quella risultante dal registro delle imprese, salvo che provi che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza di tale circostanza. (gc) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessita di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un'ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest'ultimo. (gc) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato il 3 settembre 2009, la Pastificio Carmine Russo S.p.A. proponeva, ai sensi dell'art. 18 l.f., reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 15/22 luglio 2009 che – in accoglimento dell'istanza proposta dal locale Procuratore della Repubblica il 1° giugno 2009 – l'aveva dichiarata fallita, sostenendo che il primo Giudice aveva errato:

1) nel ritenere la propria competenza per territorio e dunque quella del locale

Procuratore della Repubblica, spettanti invece al Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;

IL CASO.it

2) nel ritenere sussistenti i presupposti oggettivi della dichiarazione del suo fallimento e, in particolare, il suo stato d'insolvenza.

Chiedeva pertanto che, in accoglimento del reclamo:

A) fosse, in via preliminare, accertata e dichiarata "l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quella del Tribunale di Nola, con adozione degli opportuni provvedimenti consequenziali";

B) nel merito, la sentenza di fallimento impugnata fosse revocata "per mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per tutti i motivi indicati in narrativa".

Con decreto in data 4 settembre 2009, il Presidente di questa Corte fissava per la trattazione del reclamo l'udienza camerale del 14 ottobre 2009, onerando la reclamante di notificare il suddetto ricorso ed il medesimo decreto "entro il termine di cui all'art. 18 d.lsg. 9 gennaio 2006, n. 5 comma 6° e 7°, come sostituito dal d.lsg. 12 settembre 2007 n. 169".

Quindi, il ricorso ed il decreto suindicati venivano, ad istanza della reclamante, notificati il 9 settembre 2009 al Curatore del fallimento ed alla A. & G. S.R.L. Unipersonale ed il 10 settembre 2009 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il 2 ottobre 2009, il Curatore del fallimento della Pastificio Carmine Russo S.p.A. si costituiva per chiedere il rigetto del reclamo.

Le altre due parti intimare invece non si costituivano e la Corte, con ordinanza in data 9/24 dicembre 2009, ritenuta la notificazione del ricorso e del decreto del 4 settembre 2009 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli inidonea a consentire la partecipazione al procedimento di reclamo all'unico organo del Pubblico Ministero legittimato a stare in giudizio innanzi ad essa, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del locale Procuratore generale della Repubblica entro 10 giorni e comunque non oltre il 24 gennaio 2010 e rinviava il procedimento all'udienza del 2 febbraio 2010, all'esito della quale la causa veniva introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il reclamo in esame è stato proposto da chi era legittimato a proporlo, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, deve ritenersi che la "revoca" disposta in via cautelare dal Tribunale di Napoli, nel corso del procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della reclamante - compreso il presidente del consiglio d'amministrazione, che della medesima società aveva la rappresentanza legale - abbia in sostanza, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo Giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, cessata per effetto della sentenza di fallimento impugnata.

2. Il medesimo reclamo deve poi ritenersi tempestivo, essendo stato proposto entro il trentesimo giorno successivo alla notificazione alla reclamante della sentenza impugnata, avvenuta il 4 agosto 2009.

3. Il contraddittorio deve ritenersi integro, giacché il ricorso della reclamante risulta ritualmente e tempestivamente notificato, insieme al pedissequo decreto di fissazione della prima udienza camerale innanzi a questa Corte, al Curatore del fallimento della società reclamante il 9 settembre 2009 ed al Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, cui si deve l'iniziativa sfociata nella sentenza impugnata, il 10 settembre 2009, nonché, insieme all'ordinanza di questa Corte in data 9/24 dicembre 2009, al locale Procuratore generale della Repubblica il 14 gennaio 2010.

La sua notificazione alla A. & G. S.R.L. Unipersonale, pure avvenuta il 9 settembre 2009, deve invece ritenersi non necessaria, giacché tale società non risulta intervenuta nel procedimento per la dichiarazione del fallimento della Pastificio Carmine Russo S.p.A. sfociato in detta sentenza.

4. Può pertanto passarsi all'esame dei due motivi su cui il reclamo in questione si fonda, consistenti nella deduzione dell'incompetenza territoriale del Tribunale che ha dichiarato e dunque del Procuratore della Repubblica che aveva chiesto il fallimento della reclamante e dell'insussistenza dello stato d'insolvenza di quest'ultima.

IL CASO.it

4.1. Sotto il primo profilo, la società reclamante sostiene che la sua sede legale, ubicata in Napoli, al viale Gramsci n. 18, era "soltanto un ufficio di rappresentanza, un mero domicilio fiscale, mentre il centro propulsivo e direzionale dell'attività aziendale" era costituito dal suo stabilimento di Cicciano, comune sito nel circondario del Tribunale di Nola, dove erano

“trattati i suoi affari, assunte le decisioni di tipo ordinario e straordinario, intrattenuti i rapporti con i fornitori, stipulati i contratti”, operavano i suoi amministratori ed i suoi dirigenti, lavoravano tutti i suoi dipendenti, erano tenute e conservate le sue scritture contabili e si svolgevano le riunioni del collegio sindacale.

IL CASO.it

La Curatela reclamata, sostanzialmente ribadendo quanto in proposito affermato dalla sentenza impugnata, ribatte che in Cicciano in effetti si svolgeva solo l'attività produttiva della società reclamante, mentre “la direzione, l'organizzazione e la promozione degli affari dell'impresa veniva svolta presso la sede (legale) della stessa in Napoli (al viale Gramsci n. 18) là dove si tenevano le riunioni dell'assemblea dei soci nonché quelle del Consiglio di Amministrazione e dove, quindi, venivano assunte tutte le decisioni per il normale svolgimento dell'impresa”.

Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione sia mal posta.

Non par dubbio invero che la società che, come l'odierna reclamante, sia soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese deve essere iscritta nel registro delle imprese tenuto dall'ufficio territorialmente competente in relazione alla sua effettiva sede (principale), che la legge identifica con l'effettiva sede principale dell'impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola distinta dalle sue eventuali sedi secondarie (arg. ex artt. 2295, 2296, 2299, 2315, 2328, 2330, 2454, 2463, 2521 e 2523 c.c.).

Ha cioè l'obbligo di indicare nel registro delle imprese qual è la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale e quali sono le sue sedi secondarie; e, per i principi che regolano l'efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese (per i quali v. l'art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede (principale) è diversa da quella risultante dal registro delle imprese, salvo che provi (e prim'ancora, ovviamente, alleghi) che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza di tale circostanza.

Da ciò consegue l'infondatezza del primo motivo del reclamo in esame, non avendo la reclamante nemmeno allegato che i terzi nella specie interessati dalla dichiarazione del suo fallimento – da identificarsi non già nel solo pubblico ministero cui si deve l'iniziativa sfociata in tale dichiarazione, ma nella generalità dei creditori e dei terzi titolari di diritti su beni nel possesso o nella detenzione della medesima reclamante – erano consapevoli che la sua sede effettiva, a dispetto delle risultanze del registro delle imprese, era sita nel circondario del Tribunale di Nola, anziché in quello di Napoli.

4.2. Pure il secondo motivo del reclamo in esame è infondato.

La reclamante sostiene che, all'epoca della dichiarazione del suo fallimento, essa versava sì in una situazione di “crisi”, ma non già in una situazione di vera e propria “insolvenza”.

Ben diversa è però la realtà emergente dalle risultanze processuali.

Essendo l'insolvenza l'incapacità di un soggetto di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, è più che evidente che la reclamante era, all'epoca della dichiarazione del suo fallimento, già da tempo insolvente, se sol si considerano i dati emergenti dalla relazione in data 6 luglio 2009 del suo amministratore giudiziario, dr. Marcello Matera, che essa non ha nemmeno contestato, e, in particolare:

- 1) i numerosissimi decreti ingiuntivi, per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro, emessi, molti dei quali provvisoriamente esecutivi, e le quasi altrettanto numerose procedure esecutive aperte nei suoi confronti tra il 2007 ed i primi mesi del 2009;
- 2) la cessazione della sua attività produttiva, avvenuta l'8 aprile 2009, e la conseguente sua ammissione al beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per la quasi totalità dei suoi circa 100 lavoratori dipendenti;
- 3) l'ingente ammontare dei suoi debiti iscritti nei ruoli affidati all'Agente della riscossione, pari a circa 10,5 milioni di euro;
- 4) l'ingente ammontare (circa 4 milioni di euro) dei suoi ulteriori debiti nei confronti dell'INPS non ancora iscritti nei predetti ruoli;
- 5) il “passaggio a sofferenza” della più parte dei crediti vantati nei suoi confronti dal sistema bancario, il cui importo complessivo superava i 7,5 milioni di euro già alla fine del 2007;
- 6) i suoi risultati economici, sempre negativi negli ultimi anni;
- 7) i dati relativi al suo patrimonio netto, negativo per un importo di circa 4,6 milioni di euro già alla data del 31 dicembre 2007 e per un importo di circa 11,1 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2008, alla stregua della bozza del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2008 predisposta dai suoi amministratori.

IL CASO.it

Tali ultimi dati peraltro dimostrano che la reclamante era, alla data della dichiarazione del

suo fallimento, in stato d'insolvenza anche a volerla considerare virtualmente in stato di liquidazione, non essendo comunque in grado di far fronte con il proprio patrimonio ai propri debiti.

IL CASO.it

5. Il reclamo in esame pertanto non può che essere rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente grado di giudizio.

L'eventuale condanna della reclamante a rifondere tali spese al Curatore del suo fallimento non avrebbe invero alcun senso, posto che il secondo ha già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni della prima.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto, con ricorso depositato il 3 settembre 2009, dalla Pastificio Carmine Russo S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, in data 15/22 luglio 2009, che ne ha dichiarato il fallimento.

Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2010